



Regolamento sull'organizzazione e il procedimento dell'istanza di ricorso della fondazione Controllo svizzero del commercio dei vini (regolamento di ricorso CSCV) (del 28 novembre 2024)

Sulla base del regolamento di organizzazione e di gestione del 16 dicembre 2009 della fondazione Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento:

I. Organizzazione

Art. 1

L'istanza di ricorso del CSCV gestisce e risolve i ricorsi contro le decisioni della direzione della fondazione CSCV.

Art. 2

Nella sua attività giurisdizionale l'istanza di ricorso del CSCV è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3

La durata del mandato del presidente e del vicepresidente dell'istanza di ricorso del CSCV corrisponde alla durata del mandato del consiglio di fondazione della fondazione CSCV. È possibile una rielezione. Questa è subordinata alle dimissioni o alla revoca da parte degli organi competenti della fondazione.

Art. 4

Il presidente dell'istanza di ricorso del CSCV è responsabile d'ufficio della conduzione del procedimento e della decisione sui ricorsi presentati contro le decisioni della direzione della fondazione CSCV.

Art. 5

Il presidente dell'istanza di ricorso del CSCV assegna singoli ricorsi al vicepresidente dell'istanza di ricorso del CSCV, affinché si occupi della conduzione del procedimento e della decisione, in particolare in caso di impedimento o se l'afflusso delle pratiche è considerevole.





Art. 6

La sede dell'istanza di ricorso del CSCV si trova presso la sede della direzione della fondazione CSCV.

Art. 7

La direzione della fondazione CSCV gestisce la segreteria dell'istanza di ricorso del CSCV.

Art. 8

Il personale della segreteria dell'istanza di ricorso del CSCV è tenuto a seguire le istruzioni del responsabile di procedimento nell'adempimento di questo compito. Il segretario giuridico partecipa al processo decisionale a titolo consultivo.

Art. 9

L'istanza di ricorso del CSCV presenta annualmente al consiglio di fondazione della fondazione CSCV un rapporto sul numero di ricorsi ricevuti, pendenti e già trattati e sulla durata del relativo procedimento. I singoli membri del consiglio di fondazione non hanno il diritto di prendere visione dei fascicoli delle procedure di ricorso.

Art. 10

Il presidente, il vicepresidente e la segreteria dell'istanza di ricorso del CSCV sono tenuti alla riservatezza su tutte le questioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni: a questo proposito si applicano le disposizioni pertinenti del diritto federale del personale. Il presidente del consiglio di fondazione della fondazione CSCV è responsabile dell'esonero dall'obbligo di riservatezza.

Art. 11

La responsabilità del presidente, del vicepresidente e della segreteria dell'istanza di ricorso del CSCV è disciplinata dall'art. 9 dell'atto costitutivo (atto di fondazione).





II. Procedimento

Art. 12

Il procedimento dell'istanza di ricorso del CSCV è disciplinato in particolare dalle disposizioni della terza sezione e, in aggiunta, da quelle della seconda sezione della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Art. 13

Al ricevimento del ricorso, il presidente dell'istanza di ricorso del CSCV designa il segretario giuridico responsabile e decide sull'eventuale assegnazione del ricorso al vicepresidente dell'istanza di ricorso del CSCV.

Art. 14

Il responsabile di procedimento determina l'anticipo delle spese a carico del ricorrente.

Art. 15

Per garantire l'imparzialità e l'obbligo di ricsuazione devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'art. 10 PA e, in particolare, le condizioni derivanti dall'accREDITamento della fondazione CSCV secondo la norma ISO 17020. I motivi di ricsuazione o i presunti conflitti di interesse devono essere fatti valere nel procedimento di ricorso al momento della presentazione del ricorso o il prima possibile dopo la comunicazione della composizione dell'istanza di ricorso del CSCV.

Art. 16

In caso di controversia, la decisione sulla ricsuazione del segretario giuridico spetta al responsabile di procedimento e la decisione sulla ricsuazione del responsabile di procedura spetta al presidente o al vicepresidente dell'istanza di ricorso del CSCV che non agisce in qualità di responsabile di procedimento.

Art. 17

Il responsabile di procedimento decide in merito alle misure precauzionali e all'effetto sospensivo dei ricorsi.





Art. 18

La procedura di ricorso si svolge fundamentalmente per iscritto. Il segretario giuridico gestisce lo scambio di documenti e può richiedere rapporti ufficiali nonché informazioni. La direzione della fondazione CSCV può essere obbligata dal responsabile di procedimento a presentare una presa di posizione e a fornire informazioni.

Art. 19

Le decisioni provvisorie vengono firmate dal segretario giuridico a nome del responsabile di procedimento. Il responsabile di procedimento firma la decisione finale.

Art. 20

La segreteria dell'istanza di ricorso del CSCV notifica alle parti coinvolte nella procedura la decisione provvisoria o finale, motivandola per iscritto.

Art. 21

La decisione provvisoria o finale è definitiva e inappellabile a livello della fondazione CSCV. Resta riservato il diritto di ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 22

Le spese del procedimento vengono indicate integralmente nella decisione finale. L'importo delle spese della procedura è determinato in modo forfettario tra CHF 100.– e CHF 1500.–, a seconda della portata e della difficoltà della controversia e della situazione finanziaria delle parti.

III. Disposizioni finali

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore per decisione del presidente della fondazione CSCV dopo l'approvazione della revisione parallela del regolamento di organizzazione e di gestione da parte dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni.



Art. 24

L'istanza di ricorso del CSCV ha competenza per quanto concerne i ricorsi presentati contro le decisioni della direzione della fondazione CSCV emesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della fondazione CSCV.

In vigore dal 21 marzo 2025.

Il presidente

sig.

Dr. Urs Schwaller